

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	8
DIFESA (IV)	»	9
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	13
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	18
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	28
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	29
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	36
AGRICOLTURA (XIII)	»	37
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	42
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	48

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Cambiamo !-Popolo Protagonista: Misto-C!-PP; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	<i>Pag.</i>	49
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	51
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	52

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare. C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	3
---	---

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare.

C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2019.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Ricorda che le Commissioni hanno concluso l'attività conoscitiva programmata.

Come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, svoltasi il 12 aprile scorso, fa presente che oggi riprende l'esame delle proposte di legge, anche ai fini dell'individuazione delle modalità per arrivare alla predisposizione di un testo base.

Giovanni RUSSO (Misto), *relatore per la IV Commissione*, evidenzia come i recenti avvenimenti di cronaca abbiano reso ancora più attuale la tematica dei provvedimenti in esame. Ritiene, pertanto, opportuno riprendere l'*iter* dei provvedimenti e si riserva di presentare quanto prima, d'intesa con il relatore per la Commissione Giustizia, una proposta di testo base per il prosieguo dell'esame.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore per la II Commissione*, nel confermare le indicazioni del collega Giovanni Russo, evidenzia la necessità dei relatori di effettuare una breve riflessione per individuare il testo base per il prosieguo dei lavori delle Commissioni. Sottolinea come entrambe le proposte di legge in esame siano volte a ridefinire il reato militare aumentando così la platea dei reati di competenza dei tribunali militari e mirino a perseguire l'esigenza di massima razionalizzazione del sistema.

Wanda FERRO (FDI) fa presente come sia opportuno una riflessione ai fini della definizione di un testo base.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte quindi che i relatori si riservano di individuare un testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, e a tal fine li invita a svolgere le opportune interlocuzioni con i gruppi parlamentari.

Wanda FERRO (FDI) domanda se le presidenze ritengano opportuno costituire

un comitato ristretto ai fini dell'individuazione di una proposta di testo base.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel replicare alla collega Ferro, sottolinea come, essendo soltanto due le proposte di legge all'esame delle Commissioni, non sia necessario costituire un Comitato ristretto che, a suo avviso, potrebbe anche determinare un rallentamento dell'*iter* dei provvedimenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
ERRATA CORRIGE	5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 570 del 20 aprile 2021:

a pagina 26, seconda colonna, ventottesima riga, le parole: « "b) al comma 4,

primo periodo, le parole: 'della sola applicazione' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'applicazione'" » sono sostituite con le seguenti « "al comma 4, primo periodo, le parole: 'della sola sanzione' sono sostituite dalle seguenti: 'della sanzione'" »;

a pagina 27, seconda colonna, trentesima riga le parole: « "b) al comma 4, primo periodo, le parole: 'della sola applicazione' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'applicazione'" » sono sostituite con le seguenti: « "al comma 4, primo periodo, le parole: 'della sola sanzione' sono sostituite dalle seguenti: 'della sanzione'" ».

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente, ing. Francesco Caio (in videoconferenza), e dell'Amministratore delegato, dott. Fabio Lazzerini, di Italia Trasporto Aereo Spa sulla predisposizione del piano industriale della società

6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 aprile 2021.

Audizione informale del Presidente, ing. Francesco Caio (in videoconferenza), e dell'Amministratore delegato, dott. Fabio Lazzerini, di Italia Trasporto Aereo Spa sulla predisposizione del piano industriale della società.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
Esame emendamenti C. 3002 Governo, approvato dal Senato

7

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 aprile 2021.

**DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento
di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
Esame emendamenti C. 3002 Governo, approvato dal
Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle
14.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Inviato Speciale del Governo italiano per la Libia, Ambasciatore Pasquale Ferrara, sui recenti sviluppi della situazione in Libia	8
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione di Volontariato PUER Onlus e della Federazione delle Associazioni di volontariato italiane per la Bielorussia (AVIB), sulle relazioni tra Italia e Bielorussia rispetto a progetti rivolti alla popolazione bielorussa colpita dalla catastrofe nucleare conseguente allo scoppio dei reattori di Chernobyl avvenuta nel 1986	8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 aprile 2021.

Audizione informale dell'Inviato Speciale del Governo italiano per la Libia, Ambasciatore Pasquale Ferrara, sui recenti sviluppi della situazione in Libia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45. alle 10.40.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione di Volontariato PUER Onlus e della Federazione delle Associazioni di volontariato italiane per la Bielorussia (AVIB), sulle relazioni tra Italia e Bielorussia rispetto a progetti rivolti alla popolazione bielorussa colpita dalla catastrofe nucleare conseguente allo scoppio dei reattori di Chernobyl avvenuta nel 1986.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	9
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	9

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	11
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa. (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	11

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della Drass Group (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulé.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Gibuti sulla cooperazione nel settore della

difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

C. 2824 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), *relatore*, riferisce che la cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Gibuti risale ad un'intesa bilaterale siglata il 30 aprile 2002, ratificata ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327 e scaduta il 31 maggio 2014. Osserva, quindi, che Gibuti occupa una posizione geografica strategica all'imbocco meridionale del Mar Rosso e i suoi porti servono anche per i collegamenti tra Europa, Medio Oriente ed Asia orientale.

Numerosi Stati mantengono a tutt'oggi una presenza militare nel Paese e anche l'Italia ha stabilito una propria base a Gibuti, operativa dalla fine del 2013. Al riguardo ricorda che una delegazione della Commissione Difesa, alla quale ha preso parte, si è recata il 10 e 11 febbraio 2020 in visita al contingente militare italiano impiegato presso la base militare, che ha assicurato regolarmente il supporto alle unità della Marina militare operanti nell'ambito della missione dell'Unione europea antipirateria EUNAVFOR Atalanta e a quelle dei contingenti nazionali impiegati nella missione bilaterale di addestramento delle Forze di polizia somale e gibutine e nelle missioni EUTM Somalia e EUCAP Somalia, oltre a fornire supporto logistico alle operazioni militari nazionali che si svolgono nell'area, nonché al personale italiano in transito sul territorio della Repubblica di Gibuti o impiegato in Somalia. Rileva, quindi, che proprio in ragione della presenza italiana nel territorio di Gibuti, nelle more di una nuova intesa regolatrice volta a sostituire quella scaduta nel 2014, fu siglato uno Scambio di Note, entrato in vigore il 14 febbraio 2015, che ha provveduto a regolare le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare.

Passa, quindi, al contenuto dell'Accordo in esame, fatto a Roma il 29 gennaio 2020, che si compone di 12 articoli e un breve preambolo che richiama la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite.

Più specificatamente, l'articolo 1 enuncia i principi e gli scopi dell'Accordo, ribadendo l'impegno reciproco dei due Paesi a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.

L'articolo 2 elenca, in modo non esaustivo, i settori della cooperazione, che sono: politica di sicurezza e difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; questioni ambientali e di prevenzione dell'inquinamento causato da attività militari; formazione, ad-

destramento e aggiornamento in campo militare; sanità militare; storia militare; sport militare. Sono, inoltre, definite le modalità della cooperazione, che potrà avvenire mediante visite reciproche, scambi di esperienze, incontri tra rappresentanti della difesa, attività di formazione, partecipazione a corsi teorici e pratici, a seminari e conferenze, ad attività di addestramento, a operazioni di mantenimento della pace, visite di navi e di aeromobili militari, scambio nel campo di eventi culturali e sportivi, supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa. Viene stabilito, altresì, che si tengano, con cadenza annuale, alternativamente, in Italia e a Gibuti, consultazioni dei rappresentanti delle Parti allo scopo di elaborare e approvare eventuali intese integrative dell'Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale in campo militare.

L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, mentre l'articolo 4 prevede la clausola di giurisdizione e stabilisce, di norma, la giurisdizione della Parte ospitante per i reati commessi dal personale della Parte inviante. È tuttavia fatta salva la giurisdizione in via prioritaria delle competenti autorità della Parte inviante in caso di reati commessi da membri della propria delegazione in servizio o in relazione con il servizio, nonché qualora tali reati pregiudichino unicamente sicurezza, persone o beni riconducibili alla Parte inviante. È infine previsto che se il reato venga commesso da un membro del personale italiano all'interno della base italiana a Gibuti, la giurisdizione prioritaria spetti all'Italia. Viene, quindi, esclusa la condanna a pene o sanzioni contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante.

L'articolo 5 prevede il risarcimento dei danni causati da una delle due Parti a membri, materiali o mezzi della controparte, durante o in relazione alla missione o esercitazione.

L'articolo 6 riconosce la giurisdizione esclusiva della Parte inviante sul proprio personale in materia disciplinare, fatte salve

le previsioni in materia giudiziaria, già disciplinate dall'articolo 4.

L'articolo 7 disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni, equipaggiamento speciale per uso militare. Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. È inoltre previsto che le Parti si prestino reciproca assistenza per consentire alle industrie e alle organizzazioni rispettive di realizzare programmi e progetti previsti dall'Accordo.

L'articolo 8 riguarda la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, mentre l'articolo 9 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati. In particolare, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza. L'articolo 10 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo, mentre l'articolo 11 prevede la possibilità di stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa, stabilendo altresì che l'Accordo potrà essere emendato con il

reciproco consenso, mediante Scambi di Note tra le Parti.

Infine, l'articolo 12 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata triennale, con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato per tacito accordo tra le Parti. La denuncia dell'Accordo comporta la necessità di informare la controparte mediante notifica scritta, con effetto 12 mesi dopo la ricezione di detta notifica. Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere favorevole, dopo avere attentamente ascoltato tutti gli spunti di riflessione che dovessero emergere dal dibattito.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) evidenzia come la presenza militare italiana nel continente africano sia circoscritta al triangolo delimitato dalla Libia, il Corno d'Africa e il Niger e che è assolutamente necessario proseguire la formazione del personale delle forze di polizia gibutine al fine di stabilizzare un'area nella quale sono assai forti gli interessi geopolitici dell'Italia. Ribadisce, dunque, l'importanza dell'accordo in esame.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produ-

zione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, poiché stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, sulla proroga al 31 ottobre 2021 del termine dell'indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa, la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata a procedere alla relativa deliberazione.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) domanda quante siano le audizioni rimaste ancora da svolgere e la scadenza entro la quale ascoltare tutti i soggetti indicati nel programma.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ribadisce che il termine proposto per la conclusione dell'indagine è fissato al 31 ottobre 2021 e che l'elenco dei soggetti ancora da ascoltare è stato già avanzato nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza.

Se non vi sono obiezioni, pone, pertanto, in votazione la proposta di proroga del termine al 31 ottobre 2021 della suddetta indagine.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della Drass Group.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Sergio CAPPELLETTI, *Amministratore Delegato della Drass Group*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giovanni RUSSO (MISTO), Luca FRUSONE (M5S), Antonio DEL MONACO (M5S) e Salvatore DEIDDA (FDI).

Sergio CAPPELLETTI, *Amministratore Delegato della Drass Group*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	13
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017. C. 2858 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	15
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2021. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 18.55.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

C. 2972-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in oggetto è stato già esaminato, nella seduta del 13 aprile scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con una osservazione, volta a sostituire la rubrica dell'articolo 2, riformulandola come clausola di invarianza finanziaria. Tale osservazione è stata accolta dalle Commissioni di merito, che hanno concluso l'esame del provvedimento il 22 aprile scorso.

Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti due nuovi articoli.

In particolare, l'articolo 1-*bis* ripristina l'applicabilità dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie previste per l'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi dei campioni, alla

disciplina in materia di controperizia e controversia recata dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.

L'articolo 1-ter, invece, apporta modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, in materia di istituto della diffida nel settore agroalimentare, prevedendo, tra l'altro, che la relativa disciplina si applichi non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare ed escludendo dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione.

Al riguardo, poiché le modifiche introdotte in sede referente non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere anche sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Gemmato 1.0140, che prevede che il Ministero della salute, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nello svolgimento delle attività di controllo nei settori indicati all'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, siano coadiuvati da un tecnologo alimentare incaricato di controllare i processi di trasformazione delle diverse filiere produttive alimentari e il loro impatto sulle caratteristiche nutrizionali, chimiche ed igienico-sanitarie degli alimenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Go-

verno in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa attraverso l'impiego di tecnologo alimentari eventualmente già a disposizione delle amministrazioni interessate;

Gemmato 1-bis.0100, che prevede che il Ministero della salute, nei settori rimessi alla sua competenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 27 del 2021, designi i laboratori di gestione della qualità dei processi produttivi incaricati di effettuare il controllo sulla gestione della qualità dei processi di trasformazione nell'ambito di diverse filiere produttive alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare, demandando ad un successivo regolamento la definizione delle modalità attuative. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento, con particolare riguardo alla possibilità che la proposta medesima comporti l'introduzione di nuove funzioni di controllo non previste a legislazione vigente da affidare ai laboratori di gestione della qualità dei processi produttivi.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi 1.0140 e 1-bis.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte

emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.

C. 2858 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1222) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017 e che il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al novellato articolo 24 della Convenzione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che informa che le spese per le semine ittigeniche (aggiunte dalla novella all'articolo 19) saranno erogate dai due Governi, su proposta della Commissione italo-svizzera, secondo procedure che prevedono che ciascun progetto approvato dalla Commissione dovrà essere di volta in volta sottoposto ai rispettivi Governi per il finanziamento, che sarà autorizzato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito non ha quindi osservazioni da formulare. Sulle restanti norme dello Scambio di note, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, giacché si prevede, all'articolo 3, che alle attività derivanti dallo Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere, oggetto di ratifica, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 di ratifica della suddetta Convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tutto ciò considerato, formula pertanto una proposta di parere favorevole.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

C. 2806 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, fa presente che il testo del disegno di legge è corredato di relazione tecnica e che l'Unione Europea ha già dato attuazione, a livello europeo, alla Convenzione di Stoccolma, da ultimo con il regolamento n. 2019/1021/UE relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione).

Passando all'esame dei contenuti della Convenzione e del disegno di legge che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che la Convenzione di Stoccolma ha l'obiettivo di proteggere la salute umana e

l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti e che la relazione tecnica, dopo aver premesso che le misure previste dalla Convenzione sono in gran parte già regolamentate dalla legislazione vigente nazionale ed europea (come infatti rileva anche l'Analisi tecnico-normativa che correda l'A.C. 2806), stima i seguenti oneri: onere dovuto dall'Italia in qualità di Stato Parte: 230.307 euro per il primo anno e 207.321 a decorrere dal secondo anno (onere valutato, derivante dagli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione); onere per la partecipazione alla Conferenza delle Parti: 9.440 euro ad anni alterni dal primo anno (onere valutato, derivante dall'art. 19 della Convenzione); onere per l'attuazione della Convenzione: 220.071 euro annui a decorrere dal primo anno (limite di spesa, derivante dagli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione). Rileva che il disegno di legge di ratifica individua e copre i sopra evidenziati oneri e detta una clausola di neutralità riferita alle restanti disposizioni del provvedimento. Per quanto riguarda la decorrenza temporale degli oneri, rinvia a quanto sarà detto in seguito in merito ai profili di copertura finanziaria. Ciò posto, risulta necessario, a suo parere, acquisire chiarimenti in merito agli oneri individuati dalla relazione tecnica e alla configurazione di taluni di essi come limiti di spesa. Con riferimento agli oneri individuati dalla relazione tecnica osserva quanto segue: la quota di partecipazione dell'Italia è stata stimata per analogia con altre Convenzioni multilaterali: la relazione tecnica chiarisce, infatti, che tale onere è determinato sulla base del rapporto tra il *budget* annuale approvato dal Segretariato della Convenzione e la quota assegnata in sede ONU a ciascun Paese e che la stima della quota spettante all'Italia per il contributo annuale obbligatorio avviene analogamente ad altre convenzioni UNEP. In proposito, rileva che la quota per il primo anno è di importo maggiore rispetto a quella per le annualità successive: circa tale differenza ritiene che sarebbe utile acquisire chiarimenti, tenuto conto che, ad esempio, per la partecipazione italiana alla Convenzione di Minamata (legge 8 ottobre 2020, n. 134 – A.C. 2373 della XVIII legislatura), che presenta una struttura finanziaria simile alla

Convenzione in esame, la quota è fissata in misura uguale per tutte le annualità (160 mila euro annui a decorrere dal primo anno); l'onere per la partecipazione alla Conferenza delle Parti è stato stimato sulla base di ipotesi ed assunzioni anche di carattere temporale esplicitate dalla relazione tecnica: sullo stesso non formula osservazioni, assumendo che la cadenza temporale ipotizzata dalla relazione tecnica corrisponda alle effettive modalità di funzionamento della Conferenza (che, rammenta, è già operante). In proposito appare a suo avviso utile una conferma; l'onere per l'attuazione della Convenzione è la risultante di una serie di spese per attività indicate dall'appendice alla relazione tecnica: prende atto della quantificazione, attribuita a valutazioni dell'ISPRA, e non formula osservazioni.

Con riferimento alla configurazione di taluni dei predetti oneri come limiti di spesa, andrebbe, a suo parere, acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre gli oneri in questione (derivanti dagli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione) a limiti massimi di spesa, tenuto conto che gli stessi afferiscono a spese di missione e retribuzioni di personale. Non formula osservazioni circa le restanti disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione oggetto di ratifica, valutate in 9.440 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, nonché agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della stessa Convenzione, valutati in 230.307 euro per il 2020 e in 207.321 euro annui a decorrere dal 2021, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione, pari a 220.071 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò premesso, considerato che il 2020 è ormai trascorso, rappresenta la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge di

ratifica in esame, ancorché il provvedimento sia stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In particolare, per quanto riguarda gli oneri derivanti da spese di missione, in considerazione del fatto che presumibilmente la prima riunione della Conferenza delle Parti a cui parteciperà il nostro Paese sarà quella che si terrà a Ginevra nel giugno 2022, risulta a suo avviso necessario aggiornarne la decorrenza prevedendo che i predetti oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022. Su tale aspetto ritiene, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo. In merito agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Convenzione oggetto di ratifica, considerato che l'ammontare del contributo obbligatorio annuale sarà corrisposto a partire dal momento in cui l'Italia entrerà a far parte della Conferenza delle Parti, ossia dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che avrà luogo verosimilmente nell'anno 2021, reputa necessario anche in tal caso modificare la decorrenza degli oneri, prevedendo che gli stessi siano valutati in 230.307 euro per il 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dal 2022. Su tale aspetto appare, comunque, a suo parere, opportuna una conferma da parte del Governo. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalle rimanenti spese previste dalla Convenzione, rappresenta la necessità di prevederne la decorrenza dal 2021. Per quanto concerne la copertura dei citati oneri, segnala invece che, in relazione all'entrata in vigore della legge di bilancio per il triennio 2021-2023, appare necessario fare riferimento all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio triennale 2020-2022. Ciò posto non ha osservazioni da formulare giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto della rimodulazione degli oneri nei termini sopra descritti. Infine, non ha osservazioni da formulare sul comma 2, che dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio, e sul comma 3, che prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge di ratifica in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA fa presente che sono in corso ulteriori approfondimenti sul provvedimento e chiede quindi un ulteriore rinvio dell'esame.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.05 alle 19.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinate C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere, in materia di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, del presidente dell'INDIRE, prof. Giovanni Biondi	18
Sui lavori della Commissione	18

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	19
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	23

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 aprile 2021.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinate C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere, in materia di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, del presidente dell'INDIRE, prof. Giovanni Biondi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.05.

Sui lavori della Commissione.

Vittoria CASA, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno.

La Commissione consente.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.

C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il 3 luglio 2019 la Commissione aveva deliberato di costituire un comitato ristretto, con il compito di definire il testo base. Il comitato ristretto si è riunito più volte, lavorando su una prima bozza di testo unificato predisposta dal relatore, la quale è stata progressivamente affinata alla luce delle indicazioni dei componenti del comitato. Comunica che nell'ultima riunione il comitato ha raggiunto un accordo su un testo, che è stato già anticipato per posta elettronica a tutti i componenti della Commissione ed è in distribuzione. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Melicchio, per l'illustrazione del testo del comitato.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, dopo aver premesso che il testo – che riunisce le proposte provenienti da diverse forze politiche – ha l'obiettivo di armonizzare il sistema di reclutamento dei ricercatori, di ridurre il precariato e di introdurre forme di tutela appropriate, illustra sommariamente il contenuto del testo unificato da adottare come testo base.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare come testo base, per il prosieguo dei lavori, il testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il

testo unificato elaborato dal comitato ristretto (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

C. 2806 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione deve rendere un parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 2806 recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (*Persistent Organic Pollutants*, POP secondo l'acronimo inglese), entrata in vigore il 17 maggio 2004, già ratificata da 182 Stati, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea. Si tratta di inquinanti la cui continua emissione nell'ambiente comporta rischi per la salute umana e per l'ambiente. Tali sostanze chimiche, la cui struttura è a base di carbonio, una volta rilasciate nell'ambiente, vi persistono, rimanendo intatte per periodi di tempo eccezionalmente lunghi. Esse, inoltre, possono essere ampiamente distribuite nell'ambiente, anche molto lontano dal luogo di emissione o di rilascio, a seguito di processi naturali che coinvolgono il suolo, l'acqua e l'aria. Si accumulano nel tessuto adiposo degli organismi viventi, compreso l'uomo, e si trovano in concentrazioni crescenti ai livelli più alti nella catena alimentare, rivelandosi tossiche sia per le persone, sia per l'ambiente. La Convenzione di Stoccolma defi-

nisce una serie di azioni, tra le quali il divieto della produzione, dell'utilizzo e della commercializzazione – comprese l'importazione e l'esportazione – delle sostanze, prodotte intenzionalmente, elencate nell'allegato A e nell'allegato B, la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche che si generano spontaneamente, elencate nell'allegato C, nonché l'adozione di misure per la riduzione o l'eliminazione di emissioni di POP provenienti dalle scorte e dai rifiuti. Venendo ai principali impegni previsti dalla Convenzione, di competenza della VII Commissione, segnala che è prevista, all'articolo 5, la definizione, entro due anni dalla sua entrata in vigore, di un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C. Tale piano, da redigere a cura delle Parti, contiene la valutazione della situazione esistente e dell'efficacia delle leggi e delle politiche per la gestione, le strategie di attuazione, le misure per la promozione dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione. Sono previsti la revisione quinquennale dei risultati e il conseguente aggiornamento del piano d'azione. L'articolo 7 prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, da trasmettere alla Conferenza delle Parti entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti e da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento. L'articolo 10 impegna le Parti a promuovere e facilitare la consapevolezza della problematica relativa ai POP, la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali, la diffusione al pubblico di tutte le informazioni utili, l'applicazione di programmi di educazione sui POP, sui rischi ad essi connessi e sulle possibili alternative, la formazione specifica di personale scientifico, accademico, tecnico e direttivo, l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche e l'aggiornamento di tali informazioni. L'articolo 11 disciplina

lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti: le fonti e le emissioni, i livelli di concentrazione nella popolazione e nell'ambiente, la diffusione, le trasformazioni e il destino finale, gli effetti sulla salute e sull'ambiente, i metodi di valutazione dei fattori socio-economici e culturali, la riduzione e l'eliminazione delle emissioni, i metodi armonizzati per la formulazione di inventari delle emissioni e le tecniche analitiche per la misura delle emissioni. Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: oltre alle consuete disposizioni in ordine all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) ed all'ordine di esecuzione (articolo 2), il provvedimento individua, all'articolo 3, l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie e dispone in merito alla relativa copertura: gli oneri derivanti dalle spese di missione previsti dalla Convenzione sono valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020; mentre gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione sono valutati in euro 230.307 per l'anno 2020 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2021; le rimanenti spese ammontano a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2020. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia il proprio voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

C. 2823 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara DE ANGELIS (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. La collaborazione bilaterale nel settore spaziale tra l'Italia e l'Argentina era stata già avviata mediante l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, firmato dai due Governi il 6 ottobre 1992 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 173. La realizzazione delle attività era stata affidata alle rispettive agenzie spaziali nazionali: per l'Italia, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e, per l'Argentina, la *Comisión nacional de actividades espaciales* dell'Argentina (CONAE). Una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine. In tale settore, l'ASI e la CONAE, sulla base del Memorandum d'intesa, firmato a Roma il 7 luglio 2005, stanno altresì realizzando il programma denominato Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze (SIASGE). A seguito della scadenza dell'Accordo sottoscritto nel 1992 e successivamente prorogato dalle Parti fino al 5 ottobre 2017, si è addivenuti alla conclusione di un nuovo accordo, il cui negoziato è stato condotto su impulso del MAECI, d'intesa con l'ASI, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con tutte le altre amministrazioni interessate. Il nuovo Accordo amplia le aree di cooperazione, ne aggiorna i termini e le condizioni, delineando un nuovo quadro di riferimento sulla cooperazione nel settore spaziale, esplicitandosi in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai principi e alle norme del diritto internazionale. La

nuova intesa è destinata, inoltre, a confermare e a rafforzare l'importanza della cooperazione nel settore spaziale nell'ambito delle relazioni bilaterali con l'Argentina. Il testo dell'Accordo è composto da una breve premessa e da 15 articoli. L'articolo 1 stabilisce che le Parti promuovono la cooperazione nel settore spaziale, per realizzare attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici. L'articolo 2 riguarda le agenzie attuatrici e conferma le due agenzie spaziali, ovvero l'ASI e la CONAE, quali agenzie attuatrici nazionali responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione. L'articolo 3 individua le aree di cooperazione. L'articolo 4 definisce le forme di cooperazione dell'Accordo che potrà articolarsi in progetti spaziali congiunti, tra i quali rientrano la piena attuazione del programma SIASGE; programmi di formazione per personale specializzato, comprese la collaborazione e la partecipazione dell'ASI al progetto dell'Istituto « Mario Gulich » per studi spaziali avanzati della CONAE, in collaborazione con l'Università nazionale di Córdoba; progetti congiunti di ricerca sullo spazio profondo; scambio di scienziati, tecnici, attrezzature, documentazione, dati, risultati di esperimenti e informazioni scientifiche e tecnologiche; promozione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali; promozione e costituzione di una *joint venture* privata italo-argentina per la distribuzione commerciale internazionale dei dati, delle applicazioni e dei servizi del SIASGE; utilizzo di sistemi spaziali per l'attuazione di attività congiunte; organizzazione di simposi e riunioni scientifiche congiunte; cooperazione nei settori della standardizzazione; certificazione e metodologia; coinvolgimento dell'industria e del mondo accademico nei progetti congiunti. L'articolo 5 stabilisce che le Parti provvedano alla realizzazione delle attività congiunte oggetto dell'Accordo, attraverso le loro rispettive agenzie attuatrici, che possono concordare di intraprendere programmi di cooperazione mediante specifici accordi attuativi. L'articolo 6 prevede l'impegno delle Parti a mantenere un dialogo regolare, coinvolgendo anche le agenzie at-

tuatrici, sulle principali questioni relative all'attuazione della loro cooperazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, ai sensi dell'Accordo quadro. L'articolo 7 stabilisce che le Parti facilitino lo sviluppo della cooperazione nella ricerca e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici, nonché l'utilizzo dei sistemi spaziali sviluppati nell'ambito dell'Accordo, da parte di enti privati di entrambi i Paesi, anche attraverso la creazione di nuovi organismi, comprese *joint ventures*. L'articolo 8 prevede che le agenzie attuatrici siano responsabili del finanziamento dei progetti congiunti, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni. La realizzazione dei programmi di cooperazione è soggetta alla disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna agenzia e alle rispettive procedure di finanziamento. L'articolo 9 disciplina la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione. L'articolo 10 prevede il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo, salvo quanto diversamente concordato. L'articolo 11 disciplina l'aspetto relativo alle informazioni al pubblico e allo scambio di informazioni. L'articolo 12 prevede la rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito dell'Ac-

cordo. L'articolo 13 prevede che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo venga risolta mediante negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici. L'articolo 14 dispone in materia di effetti su altri accordi. L'articolo 15 infine definisce le disposizioni finali riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo, la sua validità stabilita in dieci anni e prorogabile automaticamente per ulteriori dieci, il diritto di ciascuna Parte di risolvere l'Accordo. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone, a sua volta, di 4 articoli. Oltre a disporre l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione dell'Accordo e l'entrata in vigore, reca una clausola di invarianza finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia il proprio voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di dottorato di ricerca e procedure di reclutamento del personale impiegato nella ricerca presso università ed enti pubblici di ricerca, nonché disposizioni inerenti la trasparenza nelle procedure concorsuali bandite dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.

2. Ai fini della presente legge:

a) per università si intendono tutte le università, statali, non statali o telematiche, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;

b) per enti pubblici di ricerca si intendono tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

3. Le disposizioni di cui alla presente legge, ove compatibili, si applicano anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 2.

(Borse di ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse *post lau-*

ream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate « borse di ricerca ».

2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-*bis* e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398 e successive modificazioni.

3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento d'Ateneo che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i principi di pubblicità e di trasparenza resa pubblica sul portale di cui all'articolo 6 e che prevede, altresì, la costituzione di una Commissione composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall'Ateneo. Al termine della suddetta procedura di selezione, la Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria generale di merito mediante l'attribuzione a ciascun candidato del relativo punteggio conseguito.

5. Le borse di ricerca sono collegate ad uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra i 3 e i 12 mesi. La durata complessiva della fruizione delle borse di ricerca non può superare in

ogni caso complessivamente i 18 mesi, anche se con più università o enti pubblici di ricerca. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. Le borse di ricerca non possono comportare l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le università e con gli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole « e per attività di ricerca post laurea e post dottorato » sono soppresse.

Art. 3.

(Dottorato di ricerca)

1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è adeguato per ogni nuovo ciclo di dottorato sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, verificatasi rispetto all'anno precedente.

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 262, le parole: « che non sono beneficiari di borsa di studio » sono soppresse;

b) al comma 265, le parole « del comma 255 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 255 e 262 ».

3. Nella valutazione dei titoli per le selezioni bandite dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle aziende speciali e istituzioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali per i quali è richiesta la laurea, al titolo di dottore di ricerca è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori lauree o lauree magistrali, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post-laurea di durata annuale. Il periodo di ricerca del dottorato, se pertinente alla posizione lavorativa bandita dall'amministrazione pubblica di cui al comma 1, è valutato ai fini del processo di selezione, come esperienza lavorativa pregressa.

Art. 4.

(Assegni di ricerca)

1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per le discipline mediche, di diploma di specializzazione, con esclusione del personale di ruolo, o assunto a tempo determinato o indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 »;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole da: « ad esclusione del periodo » sino alla fine del periodo sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. L'importo degli assegni nonché le condizioni di impiego del personale di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro coerentemente alle figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di

lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca” applicato a “ricercatori e tecnologi” »;

d) al comma 9, al primo periodo, le parole « e dei contratti di cui all’articolo 24, » sono soppresse e la parola « dodici » è sostituita dalla seguente: « quattro ».

Art. 5.

(Ricercatori universitari)

1. All’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole « diploma di specializzazione medica » sono inserite le seguenti: « purché conseguito da non più di sei anni dallo svolgimento della procedura pubblica di selezione di cui al comma 2, lettera *a)* dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 »;

b) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole « dal servizio », sono inserite le seguenti: « sono altresì esclusi coloro che nel quinquennio precedente hanno prestato servizio, o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle donne con prole di età non superiore a 18 anni e alle persone con disabilità »;

c) al comma 2, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: « *b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o seconda fascia in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori in servizio presso università diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio automatico operato dall’Ateneo, sul portale unico dei concorsi dell’università e della ricerca, all’interno di una banca dati nazionale composta dalle liste di cui al precedente articolo 16, comma 3, lettera *h)*, con l’aggiunta dei professori associati e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti »;

d) al comma 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: « *d)* al termine dei lavori della commissione di selezione il consiglio di amministrazione delibera la chiamata del vincitore. La stipula del contratto subordinato di ricercatore universitario avviene entro 90 giorni dal termine delle procedure pubbliche di selezione »;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’espletamento del contratto di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. »;

f) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole « nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal quarto anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto »;

2) al secondo periodo, le parole « alla scadenza dello stesso » sono soppresse;

3) al terzo periodo, dopo le parole: « procedura di valutazione. », è inserito il seguente periodo: « L’eventuale valutazione negativa deve essere adeguatamente motivata in relazione al profilo scientifico del ricercatore universitario. »;

g) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-*bis*. Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può richiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'Ateneo si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione »;

h) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: « lettera *b)* » sono soppresse;

i) al comma 9 le parole: « lettere *a)* e *b)* » sono soppresse;

j) dopo il comma 9-*ter*, è inserito il seguente: « 9-*quater*. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è affidato all'ANVUR, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera *i)* del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, il compito di definire, anche con il contributo delle diverse comunità scientifiche, i requisiti qualitativi e quantitativi minimi necessari per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al presente articolo nonché per la periodica valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta »;

2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: « lettera *b)* » sino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 29, le parole: « lettera *b)* » sono soppresse.

Art. 6.

(Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti, pena la nullità della

procedura concorsuale, a pubblicare, nel rispetto dei principi di trasparenza e celebrità, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, ogni bando di concorso relativo alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca di cui all'articolo 3, agli assegni di ricerca di cui all'articolo 4 e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 5 della presente legge, nonché ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della predetta legge.

2. Il portale è accessibile dal sito internet del Ministero dell'Università e della ricerca ed è indicizzato per istituzione che bandisce la selezione pubblica, per settore scientifico di riferimento e per tipologia di posizione messa a bando e consente lo svolgimento dei sorteggi di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera *c)*.

3. Per l'inserimento dei bandi, le università e gli enti pubblici di ricerca accedono direttamente al portale tramite i propri uffici.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono, pena la nullità della procedura concorsuale, a pubblicare sul portale tutte le informazioni relative allo svolgimento di eventuali procedure di valutazione, nonché i nominativi e i *curricula* dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei candidati di ciascun concorso.

Art. 7.

(Norme transitorie e finali)

1. L'erogazione di borse di studio è prevista esclusivamente in favore di studenti iscritti a un corso di studio, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2 della presente legge.

2. La disposizione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera *d)* non si applica a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già instaurato

rapporti ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cui continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a dodici anni.

3. Le università possono emanare bandi e stipulare contratti in applicazione dell'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera *a)* non si ap-

plica a chi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca negli anni dal 2008 al 2020.

5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare, altresì, alle procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro i quali siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, sulla tutela ambientale delle Dolomiti alla luce della prevista realizzazione di infrastrutture per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », del Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, Enrico Vicenti, dell'Assessore della Regione Veneto Fondi UE – Turismo – Agricoltura – Commercio estero nonché componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dolomiti Unesco, Federico Caner e del Direttore Generale della Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA) del Ministero della Transizione Ecologica, Antonio Maturani

28

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 aprile 2021.

Audizioni, in videoconferenza, sulla tutela ambientale delle Dolomiti alla luce della prevista realizzazione di infrastrutture per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », del Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, Enrico Vicenti, dell'Assessore della Regione Veneto Fondi UE – Turismo – Agricoltura – Commercio estero nonché componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dolomiti Unesco, Federico Caner e del Direttore Generale della Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA) del Ministero della Transizione Ecologica, Antonio Maturani.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14 alle 15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

Audizione informale di rappresentanti di Confabitare	29
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale delle camere civili	30
Audizione informale del Prof. Roberto Carleo, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli « Parthenope »	30

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV) nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallasca recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno	30
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	34

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 aprile 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili

destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

Audizione informale di rappresentanti di Confabitare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale delle camere civili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.10.

Audizione informale del Prof. Roberto Carleo, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli « Parthenope ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 aprile 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV) nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 10.50.**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.**

C. 2806 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo MICHELI (LEGA), *relatore*, illustrando brevemente il provvedimento in esame, ricorda che esso è diretto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alla

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (*Persistent Organic Pollutants*, POP secondo l'acronimo inglese), entrata in vigore il 17 maggio 2004, già ratificata da 182 Stati, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea. Ricorda che le misure previste dalla Convenzione sono già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea: in particolare con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifiuzione) l'Unione europea ha dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione e l'Italia, al pari degli altri Stati membri, è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel menzionato regolamento.

La Convenzione, composta di 30 articoli e 7 allegati, definisce una serie di azioni, tra le quali il divieto della produzione, dell'utilizzo e della commercializzazione – comprese l'importazione e l'esportazione – delle sostanze, prodotte intenzionalmente, elencate nell'allegato A e nell'allegato B, la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche che si generano spontaneamente, elencate nell'allegato C, nonché l'adozione di misure per la riduzione o l'eliminazione di emissioni di POP provenienti dalle scorte e dai rifiuti. Tali elenchi sono stati aggiornati dalla Conferenza delle Parti nella sua ottava riunione tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017.

Tra i principali impegni previsti dalla Convenzione, segnala che l'articolo 3 dispone l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A, nonché la limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. In entrambi i casi, sono salvaguardati i quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento. In merito all'importazione e all'esportazione delle sostanze iscritte negli allegati A e B, fa presente che è prevista l'adozione di misure idonee a garantire che esse possano essere fatte soltanto a fini di smaltimento senza rischi per l'ambiente, in modo conforme alle indicazioni riportate nella Convenzione, o per gli scopi consentiti dagli stessi

allegati A e B. Sono inoltre previste azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché ad introdurre nella regolamentazione nazionale, ove opportuno, i criteri per l'identificazione dei POP di cui all'allegato D.

La Convenzione prevede, all'articolo 5, la definizione di un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C. Tale piano, da redigere a cura delle Parti, contiene la valutazione della situazione esistente e dell'efficacia delle leggi e delle politiche per la gestione, le strategie di attuazione, le misure per la promozione dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione. Sono previsti la revisione quinquennale dei risultati e il conseguente aggiornamento del piano d'azione.

L'articolo 6 definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti, contenenti o inquinati da POP: in particolare viene chiesto di determinare e applicare le strategie appropriate per l'identificazione di prodotti, articoli e rifiuti contenenti POP e dei siti da essi contaminati. A tal fine, la Conferenza delle Parti ha il compito di sviluppare le linee guida per l'identificazione dei sistemi appropriati di smaltimento alternativi alla distruzione, dei livelli minimi di contaminazione dei rifiuti e dei livelli di distruzione del contenuto di POP che è necessario raggiungere.

La Convenzione prevede, inoltre, l'assunzione di ulteriori obblighi tra i quali l'adozione di un Piano nazionale di attuazione, da trasmettere alla Conferenza delle Parti entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti e da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento (articolo 7). L'articolo 9 prevede lo scambio delle informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti. Il Segretariato della Convenzione agisce come punto di riferimento e di raccordo per la raccolta e la divulgazione di informazioni provenienti da ogni fonte governativa.

L'articolo 11 disciplina lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti: le fonti e le emissioni, i livelli di concentrazione nella popolazione e nell'ambiente, la diffusione, le trasformazioni e il destino finale, gli effetti sulla salute e sull'ambiente, i metodi di valutazione dei fattori socio-economici e culturali, la riduzione e l'eliminazione delle emissioni, i metodi armonizzati per la formulazione di inventari delle emissioni e le tecniche analitiche per la misura delle emissioni. La Convenzione promuove altresì metodi, meccanismi e dispositivi rivolti alla mobilitazione di fonti diversificate di finanziamento anche attraverso interventi finanziari che facilitino l'accesso alla *Global Environment Facility* e altri meccanismi finanziari multilaterali, regionali e bilaterali ai fini della cooperazione allo sviluppo con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi con economia in transizione, per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione (articoli 13 e 14).

L'organo decisionale della Convenzione è costituito dalla Conferenza delle Parti (articolo 19): durante le sue riunioni hanno diritto ad esprimere il proprio voto soltanto i rappresentanti degli Stati che hanno ratificato la Convenzione.

Altro organo è il Comitato di revisione degli inquinanti organici persistenti (*POPs Review Committee*), composto da un ristretto numero di esperti, designati dai Governi e nominati dalla Conferenza delle Parti sulla base di un'equa ripartizione geografica con il compito di attuare la procedura prevista dall'articolo 8 per l'inserimento di nuove sostanze nel novero di quelle previste dalla Convenzione (modifica degli allegati A, B e C).

Per quanto attiene al disegno di legge, composto di 4 articoli (articolo 1, di autorizzazione alla ratifica, e articolo 2, recante ordine di esecuzione), segnala in particolare che l'articolo 3 individua nel Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della Transizione ecologica, l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle

informazioni previsto dalla Convenzione stessa. Il medesimo articolo dispone, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica, l'adozione del piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e del piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione. Tale piano viene adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, delle Politiche agricole alimentari e forestali, delle Infrastrutture e dei trasporti e della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'articolo 4, infine, reca le disposizioni finanziarie.

Fa, infine, presente che l'approvazione del provvedimento consentirà al nostro Paese di partecipare a pieno titolo ai lavori della Conferenza delle Parti e di esprimere il proprio voto in relazione ai programmi, alle attività e alle decisioni sottoposte all'approvazione della Conferenza, le cui prossime riunioni si svolgeranno *online* dal 26 al 30 luglio prossimi e, in presenza a Ginevra, a giugno dell'anno prossimo.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

C. 2823 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo MICHELI (LEGA), *relatore*, illustrando brevemente il provvedimento in esame, ricorda, preliminarmente, che la collaborazione italo-argentina nel settore

spaziale rappresenta uno dei principali settori di cooperazione nell'ambito delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, particolarmente rilevante per i suoi aspetti di natura scientifica, tecnologica, industriale e commerciale. Tale collaborazione è stata avviata con il primo Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici è stato concluso dai due Governi il 6 ottobre 1992. La realizzazione delle attività congiunte previste dall'Accordo è stata demandata alle rispettive agenzie spaziali nazionali, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la *Comisión nacional de actividades espaciales* dell'Argentina (CONAE). Una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine, quali la SAC-B nel 1996, la SAC-C nel 2000 e la SAC-D/Aquarius nel 2011. In tale settore, l'ASI e la CONAE, sulla base del Memorandum d'intesa, firmato a Roma il 7 luglio 2005, successivamente modificato il 30 aprile 2008 e il 17 novembre 2010, stanno altresì realizzando il programma denominato Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze (SIASGE), che unisce gli strumenti radar ad apertura sintetica (SAR) della costellazione satellitare italiana COSMO-SkyMed in banda X e della costellazione satellitare argentina SAO-COM in banda L. A seguito della scadenza dell'Accordo sottoscritto nel 1992 si è addivenuti alla conclusione di uno nuovo.

Il nuovo Accordo, composto da una premessa e da 15 articoli, amplia le aree di cooperazione già previste dal precedente Accordo del 1992 e ne aggiorna i termini e le condizioni, in considerazione dell'evoluzione dei programmi e del contesto di riferimento delle iniziative già intraprese, prevedendo anche la possibilità di definire un nuovo quadro di riferimento per l'Italia e per l'Argentina sulla cooperazione nel settore spaziale, esplicitandosi in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai principi e alle norme del diritto internazionale (articolo 1).

L'articolo 2 conferma le due agenzie spaziali, ossia l'ASI e la CONAE, quali agenzie attuatrici nazionali, responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione prevista dall'Accordo.

L'articolo 3, individua le possibili aree di cooperazione bilaterale, tra le quali, il tele-rilevamento della Terra, le scienze spaziali e le ricerche nello spazio profondo, lo sviluppo di sistemi spaziali per scopi di ricerca, tecnologia, innovazione e applicazioni, la promozione di iniziative a fini commerciali, l'accesso allo spazio, le infrastrutture di terra di sistemi spaziali nonché la promozione di strumenti per la gestione delle emergenze conseguenti ad incidenti antropici e disastri naturali.

L'articolo 4 definisce le forme di cooperazione dell'Accordo che potrà, ad esempio, articolarsi in: progetti spaziali congiunti, tra i quali rientrano la piena attuazione del programma SIASGE, compresa la fase di distribuzione commerciale dei suoi dati, applicazioni e servizi, nonché l'evoluzione del programma con la nuova generazione dei satelliti in banda X e L; scambio di attrezzature, documentazione, dati, risultati di esperimenti e informazioni scientifiche e tecnologiche; promozione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali; promozione e costituzione di una *joint venture* privata italo-argentina per la distribuzione commerciale internazionale dei dati, delle applicazioni e dei servizi del SIASGE; cooperazione nei settori della standardizzazione, certificazione e metodologia nonché coinvolgimento dell'industria e del mondo accademico nei progetti congiunti, mentre ulteriori forme di cooperazione potranno essere proposte dalle agenzie attuatrici in accordo tra le Parti.

L'articolo 5 riguarda gli accordi attuativi e i programmi di cooperazione mentre l'articolo 6, sull'attuazione della cooperazione, prevede l'impegno delle Parti a mantenere un dialogo regolare al livello appropriato.

L'articolo 7 riguarda il settore privato e stabilisce che le Parti facilitino lo sviluppo della cooperazione nella ricerca e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici, nonché l'utilizzo dei sistemi spaziali

sviluppati nell'ambito dell'Accordo, da parte di enti privati di entrambi i Paesi, anche attraverso la creazione di nuovi organismi, comprese *joint ventures*.

L'articolo 8 reca disposizioni finanziari. Segnala come di particolare interesse per la Commissione l'articolo 9 che, in merito alla proprietà intellettuale, dispone che le agenzie attuatrici garantiscano un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione, in conformità agli accordi internazionali firmati dalle Parti. Ciascun accordo attuativo dovrà definire le condizioni e i termini specifici relativi alla proprietà e all'uso dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione. Le agenzie attuatrici si informeranno reciprocamente in modo tempestivo in merito a qualsiasi invenzione od opera protetta dal diritto d'autore che possa essere sviluppata nell'ambito di tali programmi.

L'articolo 10 prevede il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo, salvo quanto diversamente concordato, mentre l'articolo 11 disciplina l'aspetto relativo alle informazioni al pubblico e allo scambio di informazioni e prevede che le Parti possano divulgare al pubblico informazioni relative alle proprie attività svolte nell'ambito dell'Accordo.

L'articolo 12 prevede la rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito dell'Accordo, mentre l'articolo 13, riguardante la risoluzione delle controversie, prevede che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo venga risolta mediante negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici. L'articolo 14 in materia di effetti su altri accordi stabilisce che l'Accordo quadro non interferisce con le attività di cooperazione di una delle Parti con altri Stati o con organizzazioni internazionali e, in ultimo, l'articolo 15 definisce le disposizioni finali riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua validità.

Per quanto attiene al disegno di legge, composto di 4 articoli (articolo 1, di auto-

rizzazione alla ratifica, e articolo 2, recante ordine di esecuzione), segnala che l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto agli oneri derivanti dall'attuazione si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. L'articolo 4, infine, stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

C. 2824 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo MICHELI (LEGA), *relatore*, illustrando brevemente il provvedimento in esame, ricorda, preliminarmente, che l'Accordo tra Italia e Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 si ricollega ad una precedente intesa bilaterale, siglata il 30 aprile 2002 e ratificata ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327, scaduto il 31 maggio 2014. Nelle more della stipula di un nuovo accordo complessivo era stato siglato tra i due Paesi uno Scambio di note concernente le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare – profilo particolarmente delicato in ragione della presenza italiana nella base militare di Gibuti: l'intesa è entrata in vigore il 14 febbraio 2015.

L'Accordo, costituito da un breve preambolo e 12 articoli, ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche

capacità difensive, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.

Fa quindi presente che dopo aver richiamato nel preambolo la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, l'articolo 1 ribadisce l'impegno reciproco a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa. L'articolo 2 definisce i settori e le modalità di attuazione dell'Accordo, prevedendo in particolare l'elaborazione di piani a lungo termine di cooperazione. Per ciò che riguarda i settori della cooperazione tra le Parti viene riportato un elenco, peraltro non esaustivo, tra i quali segnala quelli relativi a ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa, a operazioni umanitarie e di mantenimento della pace nonché alla politica di sicurezza e difesa. Per quanto invece concerne le modalità della cooperazione, questa potrà avvenire, tra le altre attività, anche mediante quelle di supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa. L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione mentre l'articolo 4 prevede la clausola di giurisdizione, venendo poi specificate le garanzie in caso di procedura dinanzi alla giurisdizione della Parte ospitante per qualunque membro del personale della Parte inviante. Segnala peraltro che l'articolo 6 riconosce la giurisdizione esclusiva della Parte inviante sul proprio personale in materia disciplinare, fatte salve le previsioni del predetto articolo 4 in materia giudiziaria. L'articolo 5 disciplina il risarcimento dei danni causati dalla Parte inviante o dalla Parte ospitante a membri, materiali o mezzi della controparte: nel caso di danno nei confronti di un privato cittadino della Parte ospitante, il paragrafo 3) stabilisce che sarà regolato sul principio di un equo indennizzo che la Parte responsabile corrisponderà.

Evidenza che di particolare interesse per la Commissione sono gli articoli 7 e 8. Il primo disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate. Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. L'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. Il paragrafo 2) stabilisce le modalità per le attività di cooperazione nel campo dei materiali della difesa che sarà attuata attraverso: ricerca scientifica, test e progettazione, scambio di esperienze tecniche, reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici; supporto alle industrie della difesa e agli enti governativi con l'obiettivo di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali della difesa. Le Parti si presteranno reciproca assistenza per consentire alle industrie e alle organizzazioni rispettive di realizzare programmi e progetti previsti dall'Accordo. L'articolo 8 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, in relazione a quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti – nonché, per l'Italia, nel rispetto delle pertinenti normative dell'Unione europea, e, per Gibuti, in conformità agli obblighi dettati dalla sua appartenenza al

Mercato Comune dell'Africa orientale e meridionale.

L'articolo 9 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati.

L'articolo 10 dispone in materia di risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo e prevede la risoluzione tramite consultazioni e negoziati. L'articolo 11 prevede la possibilità di stipulare Protocolli aggiuntivi e che l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso, mediante Scambi di Note tra le Parti. L'articolo 12 infine regola l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata triennale, con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato per tacito accordo tra le Parti.

Per quanto attiene al disegno di legge, composto di 5 articoli (articolo 1, di autorizzazione alla ratifica, e articolo 2, recante ordine di esecuzione), segnala che l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria (comma 1) mentre il comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, 4, 5 e 11 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5, infine, stabilisce l'entrata in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casartigiani (*Svolgimento e conclusione*) 36

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casartigiani.

(Svolgimento e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Mauro BUS-SONI, *Segretario generale di Confesercenti*, Paolo PERRUZZA, *Responsabile per la legislazione e il mercato del lavoro della Direzione politiche sindacali di Confartigianato*, e Sara CUBELLOTTI, *Dipartimento relazioni sindacali di CNA*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio VISCOMI (PD), Niccolò INVIDIA (M5S), Valentina BARZOTTI (M5S) e la presidente Romina MURA.

Intervenendo da remoto, Danilo BAR- DUZZI, *Direttore del Centro studi di Casar- tigliani*, svolge una relazione sui temi og- getto dell'indagine.

Intervenendo da remoto, Mauro BUS- SONI, *Segretario generale di Confesercenti*, Paolo PERRUZZA, *Responsabile per la le- gislazione e il mercato del lavoro della Di- rezione politiche sindacali di Confartigia- nato*, e Sara CUBELLOTTI, *Dipartimento relazioni sindacali di CNA*, rispondono ai quesiti posti dai deputati intervenuti e ren- dono ulteriori precisazioni, mentre Danilo BARDUZZI, *Direttore del Centro studi di Casartigiani*, rappresenta che potrà inte- grare la propria relazione rispondendo an- che ai quesiti posti in una memoria che si riserva di trasmettere alla Commissione.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della se- duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	37
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	39

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spina e C. 2930 Cenni, recanti « Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura ».	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio-Agriturist – Confagricoltura, dell'Associazione Terranostra agriturismo, ambiente e territorio-Coldiretti, dell'Associazione dell'agriturismo per l'ambiente, il territorio e la cultura rurale-Turismo Verde-CIA e dell'associazione Le Coccinelle – Associazione agriturismi Copagri	38

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della vicepresidente Maria SPENA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria SPENA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

C. 2115, approvata dal Senato.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

Maria SPENA, *presidente*, Ricorda che nella giornata di ieri è scaduto il termine di presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in esame e che sono state presentate 15 proposte emendative, tutte ritenute ammissibili. Avverte che il relativo fascicolo è in distribuzione per tutti i deputati della Commissione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 aprile 2021.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spina e C. 2930 Cenni, recanti « Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femmi-

nile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura ».

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio-Agriturist – Confagricoltura, dell'Associazione Terranostra agriturismo, ambiente e territorio-Coldiretti, dell'Associazione dell'agriturismo per l'ambiente, il territorio e la cultura rurale-Turismo Verde-CIA e dell'associazione Le Coccinelle – Associazione agriturismi Copagri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.55.

ALLEGATO

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115, approvata dal Senato).**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta.

- 1.1.** Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: alimento prodotto *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto ed in compatibilità con i controlli di natura igienico-sanitaria condotti dalle ASL;

- 1.4.** Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **1.2.** Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

- * **1.5.** Caretta, Ciaburro.

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica;

b) aggiungere infine il seguente periodo: Relativamente alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica si applicano le linee guida in materia di igiene

delle carni di selvaggina selvatica emanate il 25 marzo 2021 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

- 1.3.** Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

ART. 2

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

- 2.1.** Caretta, Ciaburro.

ART. 3

Sopprimerlo.

- 3.1.** Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

ART. 4

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4

(Logo PPL)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo « PPL – piccole produzioni locali » per i prodotti di cui all'articolo 1. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.

3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

4.1. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

ART. 5

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione al consumatore nell'ambito della provincia in cui si

trova la sede di produzione del prodotto o delle province contermini.

5.1. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

ART. 7

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7

(Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di produzione e trasformazione dei prodotti PPL.

7.1. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

Al comma 4, dopo le parole: pavimenti o pareti in roccia naturale, aggiungere le seguenti: previo controllo preventivo obbligatorio da parte dell'autorità sanitaria competente.

7.2. Ciaburro, Caretta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In ogni caso, i locali destinati alla vendita e produzione di prodotti PPL sono soggetti alle medesime normative igienico-sanitarie vigenti per gli altri operatori del settore agroalimentare.

7.3. Ciaburro, Caretta.

ART. 9

Al comma 1, sostituire le parole: possono istituire con le seguenti: istituiscono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e senza oneri economici aggiuntivi per i partecipanti,

9.1. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: I corsi sono svolti nell'ambito del sistema formativo HACCP.

9.2. Caretta, Ciaburro.

ART. 12

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

12.1. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Sull'ordine dei lavori	44

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. COM(2021)93 final (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, avverte che, per il gruppo PD, è entrata a far parte della Commissione la deputata Francesca La Marca, mentre ha cessato di farne parte il deputato Graziano Delrio.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

C. 2806 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giulia GRILLO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge diretto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (*Persistent Organic Pollutants*, POP secondo l'acronimo inglese), entrata in vigore il 17 maggio 2004.

Rammenta che la Convenzione è stata approvata dalla Comunità europea mediante la decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 e le misure in essa previste sono già disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE: in particolare con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifiuzione) l'UE ha dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione e l'Italia, al pari degli altri Stati membri, è tenuta al rispetto

delle disposizioni contenuto nel menzionato regolamento.

La Convenzione rimane tuttavia aperta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati che non abbiano firmato e desiderino diventarne parti. Attualmente, essa è stata già sottoscritta da 182 Paesi, tra i quali tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Evidenza che il presupposto alla base della Convenzione è l'esigenza di tutela dei rischi per la salute umana e per l'ambiente derivante dalla emissione di inquinanti organici persistenti. Tali sostanze chimiche, la cui struttura è a base di carbonio, possiedono una particolare combinazione di proprietà fisiche e chimiche tale che, una volta rilasciate nell'ambiente, esse persistono, cioè rimangono intatte per periodi di tempo eccezionalmente lunghi. Queste sostanze, oltre a diffondersi nell'ambiente, possono accumularsi nel tessuto degli organismi viventi, compreso l'uomo, e si trovano in concentrazioni crescenti ai livelli più alti nella catena alimentare, rivelandosi tossiche sia per gli umani sia per l'ecosistema.

In questo quadro, la Convenzione di Stoccolma definisce una serie di azioni, tra le quali il divieto della produzione, dell'utilizzo e della commercializzazione – comprese l'importazione e l'esportazione – delle sostanze, prodotte intenzionalmente, elencate nell'allegato A e una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. Si prevede poi la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche che si generano spontaneamente, elencate nell'allegato C, nonché l'adozione di misure per la riduzione o l'eliminazione di emissioni di POP provenienti dalle scorte e dai rifiuti.

Sono inoltre previste azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché ad introdurre nella regolamentazione nazionale, ove opportuno, i criteri per l'identificazione dei POP di cui all'allegato D.

La Convenzione prevede altresì la definizione di un Piano d'azione per la dimi-

nuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C, nonché l'assunzione di ulteriori obblighi, tra i quali l'adozione di un Piano nazionale di attuazione, da trasmettere alla Conferenza delle Parti entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti e da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento. È anche previsto lo scambio delle informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti e a tal fine ogni Parte designa un punto di contatto nazionale preposto alla trasmissione delle informazioni.

L'organo decisionale della Convenzione è costituito dalla Conferenza delle Parti, composta dai rappresentanti di tutti gli Stati che ne hanno effettuato la ratifica, che si riunisce in via ordinaria a intervalli regolari – ogni due anni – e alle sue riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati che non sono Parte della Convenzione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue Agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Passando a descrivere il contenuto del disegno di legge, evidenzia che esso di compone di 4 articoli: oltre alle consuete disposizioni in ordine all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) ed all'ordine di esecuzione (articolo 2), il provvedimento individua, all'articolo 3, l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione nel Ministero dell'ambiente, che come è noto ha ora assunto la nuova denominazione di « Ministero della transizione ecologica » (articolo 3, comma).

Il medesimo articolo 3, al comma successivo, dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge venga adottato il citato Piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa: il piano è adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e

forestali, delle infrastrutture e dei trasporti (ora « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ») e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della predisposizione del citato decreto di attuazione, il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (articolo 3, comma 3).

L'articolo 4 reca, infine, le disposizioni finanziarie, ponendo la copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Convenzione a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In conclusione, considerato che con il regolamento (CE) n. 850/2004 del 29 aprile 2004 gli impegni previsti dalla Convenzione sono stati già recepiti nel diritto dell'Unione e che pertanto essi sono già parte integrante del nostro ordinamento, auspica una rapida approvazione del provvedimento di ratifica al fine di consentire al nostro Paese di partecipare a pieno titolo ai lavori della Conferenza delle Parti, le cui prossime riunioni si svolgeranno *online* dal 26 al 30 luglio prossimi e, in presenza a Ginevra, a giugno dell'anno prossimo.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Augusta MONTARULI (FDI), nel rilevare che il numero dei deputati presenti nella seduta odierna è inferiore al minimo di un quarto dei componenti della Commissione previsto dal Regolamento per le deliberazioni in sede consultiva, osserva che l'attuale maggioranza, benché molto vasta in termini di seggi parlamentari, non riesce ad assicurare un'adeguata partecipazione ai lavori della Commissione. Di tale

considerazione chiede sia fatta espressa menzione nel resoconto di seduta.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, nel ricordare che, non essendo previste votazioni, non è richiesto un numero minimo di presenti per assicurare validità alla seduta odierna, prende comunque atto del rilievo formulato dalla deputata Montaruli.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi.

COM(2021)93 final.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato, della proposta di direttiva volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, presentata dalla Commissione europea il 4 marzo 2021.

Evidenzia in primo luogo come i divari di genere nel mondo del lavoro persistano ancora in modo accentuato e come la pandemia di COVID-19 abbia reso più urgente affrontare questo problema, dato che la crisi ha colpito in modo particolare le lavoratrici.

Sottolinea pertanto la rilevanza cruciale della proposta in esame, che rappresenta una delle iniziative più importanti tra quelle preannunciate dalla Commissione europea nella Strategia per la parità di genere 2020-2025, che prospetta nei prossimi anni una serie di azioni ritenute fondamentali per il raggiungimento dei tradizionali obiettivi in materia di equilibrio di genere, tra cui la parità retributiva.

Ricorda poi che l'articolo 157, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'UE adotti misure volte ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Tale disposizione costituisce la base giuridica della direttiva.

Segnala altresì che l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, anche in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

La necessità di garantire la parità salariale è sancita nella direttiva 2006/54/CE, attuata a livello nazionale dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che ha apportato modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).

Ricorda inoltre che nel marzo 2014 è stata adottata la raccomandazione sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza, la quale fornisce agli Stati membri orientamenti che li aiutino a garantire un'applicazione migliore e più efficace del principio della parità retributiva.

Anche il Pilastro europeo dei diritti sociali include tra i suoi principi il diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore e il recente Piano di attuazione riconosce l'importanza e l'urgenza della proposta di direttiva in esame.

Osserva poi che nonostante il quadro giuridico precedentemente delineato, l'effettiva attuazione del principio della parità salariale tra uomini e donne continua a

incontrare una serie di ostacoli, come dimostra il dato sul divario retributivo di genere (*gender pay gap*) nell'UE, che misura la differenza nella retribuzione oraria lorda, in base al quale le donne guadagnano in media il 14,1 per cento in meno all'ora rispetto agli uomini (dato Eurostat per il 2019).

L'Italia si attesta al 4,7 per cento ma con una notevole differenza al suo interno: 17 per cento nel privato contro il 3,8 per cento nel pubblico. Il differenziale tra retribuzioni, che si amplifica se si considera il divario retributivo complessivo di genere, determina ripercussioni a lungo termine sulla qualità della vita delle donne, le espone a un maggiore rischio di povertà e perpetua il divario retributivo pensionistico (*gender pension gap*), che è pari al 29 per cento nell'UE (dato Eurostat per il 2019).

Osserva inoltre che un minore divario retributivo di genere non sempre si traduce in una maggiore parità. In alcuni casi, infatti, come quello italiano, divari retributivi più bassi tendono ad essere collegati, tra l'altro, ad una minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alle specificità del settore pubblico e privato (il primo caratterizzato da una forte presenza femminile).

Secondo dati Eurostat, in Italia il tasso di occupazione femminile (calcolato con riferimento alla popolazione attiva e alla fascia d'età 15-64 anni) nel 2020 era il più basso tra i Paesi UE dopo la Grecia, pari al 52,7 per cento.

Una serie di fattori specifici concorrono a determinare il divario retributivo di genere, tra cui la segregazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro, il lavoro a tempo parziale rispetto al lavoro a tempo pieno e gli impegni attinenti all'assistenza che non sono retribuiti.

La Commissione europea individua nella mancanza di trasparenza retributiva una delle cause del divario retributivo di genere. Secondo la Commissione, la mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi favorisce i pregiudizi di genere nella determinazione dei salari e gli ostacoli procedurali incontrati dalle vittime di discrimi-

nazione impediscono l'attuazione effettiva del principio della parità retributiva.

La proposta di direttiva pertanto reca norme volte a rafforzare la trasparenza retributiva e a migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime di discriminazioni retributive.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti concernenti i dati e il contenuto della proposta, passa ad illustrarne sinteticamente i principali aspetti.

Segnala preliminarmente che la direttiva proposta si basa su un'armonizzazione minima dei sistemi degli Stati membri e consente loro, per un verso, di stabilire standard più elevati qualora decidano di farlo e, per l'altro, di affidare l'attuazione alle parti sociali. Tale approccio rispetta le diverse caratteristiche dei sistemi nazionali di dialogo sociale e di contrattazione collettiva e l'autonomia delle parti sociali.

La Commissione chiarisce di aver deciso di non modificare o sostituire la direttiva 2006/54/CE dato il suo più ampio ambito di applicazione, che riguarda la parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego.

La proposta di direttiva, che si compone di 34 articoli, si applicherà ai datori di lavoro del settore pubblico e privato e a tutti i lavoratori, che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia (articolo 2).

Secondo quanto specificato nelle premesse, la proposta non impedirà ai datori di lavoro di pagare in modo diverso i lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, purché tali differenze siano basate su criteri oggettivi, neutri dal punto di vista del genere e senza pregiudizi.

Il rispetto del diritto alla parità retributiva tra donne e uomini, sancito dal Trattato, richiede che i datori di lavoro dispongano di strutture retributive volte ad assicurare che le donne e gli uomini ricevano pari retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Al fine di

consentire ai lavoratori e ai datori di lavoro di valutare ciò che costituisce lavoro di pari valore, la proposta di direttiva prevede che gli Stati membri stabiliscano strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, rispetto a una serie di criteri oggettivi che includono i requisiti professionali, di istruzione e di formazione, le competenze, l'impegno e le responsabilità, il lavoro svolto e la natura dei compiti assegnati (articolo 4).

Per quanto riguarda le principali previsioni volte a rafforzare la trasparenza retributiva: i datori di lavoro dovranno fornire informazioni alle persone in cerca di lavoro sul livello – o l'intervallo – retributivo iniziale, nell'annuncio del posto vacante o prima del colloquio di lavoro, e non dovranno chiedere ai potenziali lavoratori informazioni sulle retribuzioni precedentemente percepite (articolo 5); i lavoratori avranno il diritto di ricevere informazioni sul loro livello di retribuzione individuale e sui livelli salariali medi, ripartiti per sesso, per le categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore (articolo 7); i datori di lavoro con almeno 250 dipendenti dovranno rendere pubbliche informazioni sul divario retributivo tra lavoratrici e lavoratori ed effettuare una valutazione delle retribuzioni, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, qualora emerga un divario retributivo di genere di almeno il 5 per cento non giustificabile in base a fattori oggettivi neutri dal punto di vista del genere (articoli 8 e 9).

In sostanza, gli articoli 8 e 9 configurano una serie di obblighi concernenti la rendicontazione e la valutazione delle retribuzioni applicabili solo alle aziende con almeno 250 dipendenti. Secondo la Commissione, le misure devono essere adattate ai datori di lavoro, in funzione delle dimensioni, tenendo conto del numero di dipendenti. La proposta lascia però agli Stati membri la possibilità di mantenere o stabilire norme più favorevoli per i lavoratori tramite una comunicazione più proattiva di informazioni e di relazioni sulle retribuzioni. Di tale quadro, osserva, occorrerà tenere conto in sede di recepimento della direttiva, anche tenuto conto

delle imprese interessate a livello nazionale dall'applicazione delle precedenti disposizioni e della normativa nazionale vigente.

Per quanto concerne le principali previsioni volte a migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime di discriminazioni retributive, segnala che: gli organismi per la parità e i rappresentanti dei lavoratori potranno agire in procedimenti giudiziari o amministrativi per conto dei lavoratori e condurre azioni collettive sulla parità di retribuzione (articolo 13); i lavoratori che hanno subito discriminazioni retributive di genere potranno ottenere un risarcimento, compreso il recupero integrale della retribuzione arretrata e dei relativi premi o pagamenti in natura (articolo 14); l'onere della prova circa l'insussistenza della violazione del principio della parità di retribuzione spetterà alla parte convenuta (datore di lavoro) (articolo 16); gli Stati membri introdurranno sanzioni specifiche per le violazioni della norma sulla parità retributiva, compreso un livello minimo di ammende (articolo 20); gli Stati membri dovranno, inoltre, adottare misure appropriate per garantire che, nell'esecuzione di appalti pubblici o concessioni, gli operatori economici (compresa la catena di subappalto successiva) rispettino gli obblighi relativi alla parità retributiva tra uomini e donne (articolo 21).

Tra le disposizioni orizzontali e finali, contenute nel Capo IV, fa presente che gli organismi nazionali per la parità, istituiti a norma della direttiva 2006/54/CE, sono competenti per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (articolo 25) e che gli Stati membri devono designare un organismo incaricato di monitorare e sostenere l'attuazione delle disposizioni giuridiche nazionali di recepimento della direttiva (articolo 26).

Ricorda, infine, che il Governo nella relazione, trasmessa alle Camere ai sensi

dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, segnala che il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna necessita di essere allineato alle nuove disposizioni, in particolare per quanto riguarda i contenuti e le tempistiche di presentazione dei Piani triennali di azioni positive (da parte delle pubbliche amministrazioni) e dei Rapporti biennali da parte delle aziende (articoli 46 e 48 del Codice), nonché la struttura, i compiti e le risorse, umane e finanziarie, degli organismi di parità.

In conclusione, nel sottolineare l'importanza della proposta di direttiva in oggetto, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione, anche tenuto conto dei tempi di esame presso la Commissione di merito.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, sottolinea l'importanza di entrambi i provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

In particolare, quello attualmente in esame, inerente al principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, riguarda una tematica che è stata anche oggetto delle Raccomandazioni formulate dalla Commissione europea al nostro Paese e sarà pertanto materia di intervento anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rimarca, inoltre, la rilevanza del provvedimento trattato in precedenza, riguardante le limitazioni alla diffusione degli inquinanti organici persistenti, materia che non può che essere trattata globalmente, trattandosi di sostanze che vengono anche trasportate a lungo raggio.

Nel ringraziare le relatrici, auspicando la formulazione di pareri condivisi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE	48
COMITATO I – REGIME DEGLI ATTI	48

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE

*Martedì 27 aprile 2021. – Coordinatrice:
CORRADO (Misto).*

Il Comitato si è riunito dalle 9.18 alle
11.26.

COMITATO I – REGIME DEGLI ATTI

*Martedì 27 aprile 2021. – Coordinatrice:
SALAFIA (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle
15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	49
Programmazione lavori	49
Sulla pubblicità dei lavori	49
Audizione di Teresa Bruno e Petra Filistrucchi, Presidente e Vice Presidente dell'Associazione Artemisia Centro Antiviolenza Onlus	49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della presidente PIARULLI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.55.

Programmazione lavori.

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della presidente PIARULLI. — Intervengono Teresa Bruno e Petra Filistrucchi, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione Artemisia Centro Antiviolenza Onlus.

La seduta comincia alle 9.55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte delle audite, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per le audite di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione di Teresa Bruno e Petra Filistrucchi, Presidente e Vice Presidente dell'Associazione Artemisia Centro Antiviolenza Onlus.

La dott.ssa BRUNO svolge una relazione.

La seduta, sospesa alle 10.05, riprende alle 10.20.

Prende, quindi, la parola la dott.ssa FILISTRUCCHI, vice-presidente dell'Associazione Artemisia Centro Antiviolenza *Onlus*.

Pone un quesito la PRESIDENTE.

La dott.ssa FILISTRUCCHI risponde al quesito posto.

Interviene la senatrice BOTTICI (M5S), che chiede di rinviare il prosieguo dell'audizione odierna ad altra data.

Il seguito dell'audizione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	51
Audizione dell'Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Guido Bastianini (Svolgimento e conclusione)	51
AVVERTENZA	51

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 9.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Guido Bastianini.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Guido BASTIANINI, *Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena*, dopo una breve introduzione, chiede che il

seguito dell'audizione si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone quindi che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare. C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
ERRATA CORRIGE	5

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente, ing. Francesco Caio (in videoconferenza), e dell'Amministratore delegato, dott. Fabio Lazzerini, di Italia Trasporto Aereo Spa sulla predisposizione del piano industriale della società	6
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO DEI NOVE:

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. Esame emendamenti C. 3002 Governo, approvato dal Senato	7
---	---

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Inviato Speciale del Governo italiano per la Libia, Ambasciatore Pasquale Ferrara, sui recenti sviluppi della situazione in Libia	8
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione di Volontariato PUER Onlus e della Federazione delle Associazioni di volontariato italiane per la Bielorussia (AVIB), sulle relazioni tra Italia e Bielorussia rispetto a progetti rivolti alla popolazione bielorussa colpita dalla catastrofe nucleare conseguente allo scoppio dei reattori di Chernobyl avvenuta nel 1986	8

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	9
-----------------------------------	---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	11
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa. (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	11
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della Drass Group (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	13
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017. C. 2858 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	15
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinate C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere, in materia di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, del presidente dell'INDIRE, prof. Giovanni Biondi	18
Sui lavori della Commissione	18
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	19
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	23
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio	

extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, in videoconferenza, sulla tutela ambientale delle Dolomiti alla luce della prevista realizzazione di infrastrutture per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », del Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, Enrico Vicenti, dell'Assessore della Regione Veneto Fondi UE – Turismo – Agricoltura – Commercio estero nonché componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dolomiti Unesco, Federico Caner e del Direttore Generale della Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA) del Ministero della Transizione Ecologica, Antonio Maturani	28
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.	
Audizione informale di rappresentanti di Confabitare	29
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale delle camere civili	30
Audizione informale del Prof. Roberto Carleo, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli « Parthenope »	30
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV) nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno	30
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
XI Lavoro pubblico e privato	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione di rappresentanti di Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casartigiani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	36
XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	37

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	39
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spina e C. 2930 Cenni, recanti « Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura ».	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio-Agriturist – Confagricoltura, dell'Associazione Terranostra agriturismo, ambiente e territorio-Coldiretti, dell'Associazione dell'agriturismo per l'ambiente, il territorio e la cultura rurale-Turismo Verde-CIA e dell'associazione Le Coccinelle – Associazione agriturismi Copagri	38
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variatione nella composizione della Commissione	42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Sull'ordine dei lavori	44
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. COM(2021)93 final (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE	48
COMITATO I – REGIME DEGLI ATTI	48
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	49
Programmazione lavori	49
Sulla pubblicità dei lavori	49
Audizione di Teresa Bruno e Petra Filistrucchi, Presidente e Vice Presidente dell'Associazione Artemisia Centro Antiviolenza <i>Onlus</i>	49
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	51
Audizione dell'Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Guido Bastianini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
AVVERTENZA	51

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC014000